



Tribunale di Busto Arsizio

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi	Presidente
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice
Dott. Michele Munari	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

- che in data 18.8.2025, la società **GOMMAGOMMA S.R.L.** [04830940963] ha presentato domanda di accesso con riserva ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i., chiedendo l'assegnazione dei termini per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, c.c.i.i. oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, c.c.i.i. oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis c.c.i.i. con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2 c.c.i.i.;
- che con decreto del 20.8.2025, il Tribunale ha assegnato il termine di cui all'art. 44, co. 1, lett. a), c.c.i.i. fino al 20.10.2025, nominando quale Commissario giudiziale il Dott. Alessio Bianchi;
- che con separato decreto, sempre del 20.8.2025, il Giudice delegato ha disposto la conferma delle seguenti misure protettive richieste dalla società ricorrente:



- divieto di iniziare e/o proseguire procedure esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa sino alla data del 18.12.2025.
 - sospensione delle prescrizioni e del mancato verificarsi delle scadenze.
 - divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dello stato di insolvenza sino alla data del 18.12.2025.
- che con istanza *ex art.* 44, co. 1, lett. a) c.c.i.i. del 10.10.2025, la società ha chiesto la proroga del termine per il deposito del piano concordatario e della proposta, concessa dal Tribunale con decreto del 17.10.2025 fino al 19.12.2025;
- che alla data del 19.12.2025 la società non ha depositato il piano e la proposta di concordato, né domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis* c.c.i.i.;
- che il 17.12.2025, AZZURRO NPL SPV S.R.L. ha depositato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **GOMMAGOMMA S.R.L.**;
- che il 18.12.2025 è scaduto il termine di efficacia delle misure protettive concesse dal Giudice delegato con il decreto del 20.8.2025, senza che sia stata richiesta, e quindi disposta, alcuna proroga;
- che in data 22.12.2025, **GOMMAGOMMA S.R.L.** ha depositato istanza in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale, in cui ha comunicato essere venuta meno ogni prospettiva di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Ritenuto, pertanto

- che la domanda con riserva presentata ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i. il 18.8.2025 debba essere dichiarata inammissibile per mancanza delle condizioni previste dall'art. 47 c.c.i.i.;
- che a tal fine non occorra sentire preventivamente le parti interessate, vista la pendenza di due istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui una depositata in proprio dalla società debitrice **GOMMAGOMMA S.R.L.**;
- che conseguentemente si debba procedere in via separata all'esame delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale presentate, essendo già cessate le misure protettive a far data dal 18.12.2025.

P.Q.M.

Visto l'art. 47, co. 4, c.c.i.i.,

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 18.8.2025 da **GOMMAGOMMA S.R.L.**



ORDINA la cancellazione dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese, affinché lo stesso provveda alla dovuta iscrizione, anche al fine di far constare l'intervenuta cessazione delle misure protettive a far data dal 18.12.2025.

PROVEDE con separata sentenza in ordine alla domanda di liquidazione giudiziale presentata da AZZURRO NPL SPV S.R.L.

Così è deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22.12.2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott. Michele Munari

Il Presidente

Dott. Marco Giovanni Lualdi